



**COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI**  
Provincia di Verona

**TESTO UNICO**  
**REGOLAMENTI**  
**PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Approvato: delibera Consiglio Comunale n. 3 del 04/02/2010  
esecutiva il 23/02/2010  
modificato con delibera Consiglio Comunale n. 23 del 18/07/2013  
esecutiva il 06/08/2013  
entrato in vigore il 10/08/2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Maria Cristina Amadori



## **INDICE**

# **TITOLO I PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI**

Art. 1 Oggetto	pag. 3
Art. 2 Definizioni	pag. 3

### **CAPO II – NORMATIVA GENERALE**

Art. 3 Esercizio dell'attività	pag. 5
Art. 4 Autorizzazione con posteggio	pag. 5
Art. 5 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante	pag. 7
Art. 6 Svolgimento dell'attività in forma itinerante – Divieti	pag. 7
Art. 7 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	pag. 8
Art. 8 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	pag. 9
Art. 9 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	pag. 10
Art. 10 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	pag. 10
Art. 11 Indirizzi generali in materia di orari	pag. 11
Art. 12 Produttori agricoli	pag. 11
Art. 13 Autorizzazioni temporanee	pag. 12
Art. 14 Normativa igienico-sanitaria	pag. 12
Art. 15 Obblighi e divieti per gli operatori	pag. 14

### **CAPO III – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI**

Art. 16 Piano dei mercati	pag. 15
Art. 17 Trasferimento dei mercati	pag. 16
Art. 18 Soppressione del mercato o di posteggi	pag. 16
Art. 19 Ampliamento dei posteggi	pag. 17
Art. 20 Posteggi liberi – Migliorie	pag. 17



Art. 21 Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 18
Art. 22 Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari	pag. 19
Art. 23 Presenza dei titolari di posteggio	pag. 20
Art. 24 Graduatoria di mercato	pag. 20
Art. 25 Regolazione della circolazione pedonale e veicolari	pag. 20
Art. 26 Mercati straordinari	pag. 21

#### **CAPO IV – FIERE**

Art. 27 Piano delle fiere	pag. 21
Art. 28 Trasferimento della fiera	pag. 22
Art. 29 Domanda di partecipazione alle fiere	pag. 22
Art. 30 Graduatoria	pag. 23
Art. 31 Concessione di posteggio	pag. 24
Art. 32 Presenze dei concessionari di posteggio	pag. 25
Art. 33 Assegnazione dei posteggi non utilizzati	pag. 25
Art. 34 Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 25

#### **CAPO V – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Art. 35 Applicabilità delle norme	pag. 26
Art. 36 Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo	pag. 27
Art. 37 Tassa per l'occupazione del posteggio	pag. 27
Art. 38 Decadenza dalla concessione del posteggio	pag. 27
Art. 39 Revoca della concessione del posteggio	pag. 28
Art. 40 Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone	pag. 28

#### **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 41 Disposizioni transitorie	pag. 29
Art. 42 Deleghe	pag. 29
Art. 43 Sanzioni	pag. 29

#### **CAPO VII – SCHEDE MERCATO**

n. 1 – Mercato maggiore	pag. 30
n. 2 – Posteggi isolati di Monte	pag. 33
n. 3 – Posteggi isolati di San Zeno	pag. 35



n. 4 – Posteggi isolati di San Vittore	pag. 37
n. 5 – Posteggi isolati di Pieve	pag. 39
n. 6 – Posteggi isolati località Villaggio	pag. 41
n. 7 – Posteggi isolati di Via Strà – Zona industriale ovest	pag. 43
n. 8 – Posteggi isolati di Via Strà – Zona industriale est	pag. 45

## **TITOLO II**

# **REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE COMMERCIALI**

### **CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI**

Art. 44 Ambito di applicazione	pag. 49
Art. 45 Definizioni	pag. 49
Art. 46 Durata della programmazione	pag. 50

### **CAPO II – MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

Art. 47 Zone commerciali	pag. 50
Art. 48 Indice di equilibrio	pag. 50
Art. 49 Rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita	pag. 51

### **CAPO III – NORME PROCEDURALI**

Art. 50 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita	pag. 52
--	---------

### **CAPO IV – TUTELA DEI CENTRI STORICI**

Art. 51 Individuazione dei centri storici	pag. 53
---	---------



## **TITOLO III**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

### **CAPO I – NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

Art. 52 Oggetto	pag. 57
Art. 53 Definizione del servizio	pag. 57
Art. 54 Titoli per l'esercizio del servizio	pag. 57
Art. 55 Forme giuridiche d'esercizio dei servizi	pag. 58
Art. 56 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 58
Art. 57 Idoneità morale	pag. 59
Art. 58 Idoneità professionale	pag. 59
Art. 59 Contingenti	pag. 60
Art. 60 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente	pag. 60
Art. 61 Bando di concorso	pag. 60
Art. 62 Presentazione delle domande	pag. 60
Art. 63 Commissione di concorso	pag. 61
Art. 64 Titoli valutabili o di preferenza	pag. 61
Art. 65 Materie d'esame	pag. 62
Art. 66 Validità delle graduatorie	pag. 62
Art. 67 Rilascio delle autorizzazioni	pag. 63
Art. 68 Durata e validità delle autorizzazioni	pag. 63
Art. 69 Inizio del servizio	pag. 63
Art. 70 Trasferimento per atto tra vivi	pag. 64
Art. 71 Trasferibilità per causa di morte del titolare	pag. 64
Art. 72 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio	pag. 65
Art. 73 Collaboratore familiare di titolare di autorizzazione	pag. 66
Art. 74 Obblighi dei conducenti	pag. 67
Art. 75 Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente	pag. 68
Art. 76 Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio	pag. 68
Art. 77 Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio	pag. 68
Art. 78 Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con	



conducente	pag. 69
Art. 79 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture	pag. 69
Art. 80 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente	pag. 69
Art. 81 Controlli sui veicoli	pag. 70
Art. 82 Avaria dell'autovettura	pag. 70
Art. 83 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente	pag. 71
Art. 84 Trasporto di soggetti portatori di handicap	pag. 71
Art. 85 Tariffe	pag. 71
Art. 86 Ferie, assenze, aspettativa	pag. 71
Art. 87 Servizi con caratteristiche particolari	pag. 72
Art. 88 Addetti alla vigilanza	pag. 72
Art. 89 Sanzioni amministrative	pag. 72
Art. 90 Sospensione e revoca dell'autorizzazione	pag. 72
Art. 91 Decadenza dell'autorizzazione	pag. 73
Art. 92 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione	pag. 74
Art. 93 Reclami	pag. 74
Art. 94 Carta della mobilità servizi del settore trasporti noleggio con conducente con autovettura	pag. 74

## **CAPO II – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 95 Norma finale	pag. 75
----------------------	---------

# **TITOLO IV REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 96 Oggetto del Regolamento	pag. 79
Art. 97 Dichiarazione inizio attività	pag. 80
Art. 98 Attività svolte presso il domicilio	pag. 80



Art. 99 Attività didattiche pag. 80

## **CAPO II – NORME IGIENICO-SANITARIE , DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI**

Art. 100 Accertamenti igienico sanitari pag. 81

Art. 101 Requisiti dei locali pag. 81

Art. 102 Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche pag. 82

Art. 103 Controlli sanitari del personale pag. 82

## **CAPO III – ORARI E TARIFFE**

Art. 104 Orari e tariffe pag. 83

## **CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 105 Sanzioni pag. 83

Art. 106 Attività abusive e provvedimenti d’urgenza pag. 84

## **CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 107 Norma finale pag. 84

# **TITOLO V DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI CONTADINI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

## **CAPO I – DISCIPLINARE**

Art. 108 Premessa pag. 87

Art. 109 Finalità del disciplinare pag. 87

Art. 110 Caratteristiche pag. 87

Art. 111 Soggetti ammessi alla vendita pag. 88

Art. 112 Prodotti agricoli in vendita pag. 88

Art. 113 Vendita ed altre attività consentite pag. 89



Art. 114 Modalità di vendita	pag. 89
Art. 115 Addetti alla vendita	pag. 90
Art. 116 Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato	pag. 90
Art. 117 Compiti del soggetto autorizzato	pag. 91
Art. 118 Disciplina amministrativa e controlli	pag. 91
Art. 119 Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione	pag. 91

## **CAPO II – SANZIONI**

Art. 120 Sanzioni	pag. 92
-------------------	---------

## **CAPO III – ALLEGATO FINALE**

Art. 121 Norme di riferimento per l'individuazione dei soggetti autorizzabili	pag. 92
---	---------

# **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 122 Entrata in vigore	pag. 99
Art. 123 Pubblicità del Regolamento	pag. 99



# **TITOLO I**

## **PIANO DEL COMMERCIO**

### **SU AREE PUBBLICHE**


Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114

Legge Regionale 06/04/2001, n. 10

Delibera Giunta Regionale 20/07/2001, n. 1902

Delibera Giunta Regionale 14/03/2003, n. 633





# CAPO I

## OGGETTO E DEFINIZIONI

### Art. 1

#### OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale 06/04/2001, n. 10 (di seguito indicata come "legge regionale") e dal decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (Delibera Giunta Regionale 20/07/2001, n. 1902 e 14/03/2003, n. 633).-
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.-


### Art. 2

#### DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
  - a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
  - c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - d) per mercato a merceologia esclusiva: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;
  - e) per mercatino dell'antiquariato e del collezionismo: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e tutto quanto riguardante gli usi, i costumi e le tradizioni del luogo;
  - f) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiu-



- sura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori abituali;
- g) per posteggi isolati: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
  - h) per mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
  - i) per mercato maggiore: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
  - j) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
  - k) per presenze effettive in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
  - l) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
  - m) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - n) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
  - o) per autorizzazione temporanea: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
  - p) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - q) per migliororia: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
  - r) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
  - s) per settore merceologico: quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
  - t) per tipologia merceologica: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
  - u) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
  - v) per operatore precario: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;



- w) per produttori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18/05/2001, n. 228;
- x) per ordinanza del Ministero della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 03/04/2002.-


## CAPO II NORMATIVA GENERALE

### Art. 3 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'


1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante se non espressamente vietato.-
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.-
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.-
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.-
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.-

### Art. 4 AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.-



- 2.** Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).-
- 3.** La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite accomandata con avviso di ricevimento, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R.-
- 4.** Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del settore ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.-
- 5.** Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 23/04/1991, n. 112 da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune di Colognola ai Colli il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.-
- 6.** La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.-
- 7.** Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.-
- 8.** Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.-
- 9.** L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.-
- 10.** Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25/04/2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.-



## Art. 5

### AUTORIZZAZIONI


#### PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.-
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, e deve avervi la sede legale.-
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
  - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
  - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
  - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.-
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.-
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.-
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.-
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.-

## Art. 6

### SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE DIVIETI

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco




della stessa giornata (come previsto alla parte I comma 2 dei criteri applicativi della legge regionale).-

2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.-
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.-
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, sagre e manifestazioni culturali, posteggi isolati, e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500 misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.-
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.-

## Art. 7

### SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.-
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.-
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.-
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.-
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).-




- 6.** Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.-
- 7.** Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.-
- 8.** Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.-
- 9.** In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.-
- 10.** Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.-

## Art. 8

### REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA

- 1.** Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.-



**2.** In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.-

### Art. 9


#### SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

- 1.** In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex legge n. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.-
- 2.** Si considerano di particolare gravità:
  - a) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
  - b) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.-
- 3.** La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.-
- 4.** Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge n. 689/1981.-

### Art. 10

#### REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

- 1.** L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita I.V.A.;
  - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza;
  - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo.-



2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.-
3. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.-

## ART. 11 INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI

1. Il Sindaco provvede, con apposita ordinanza, a fissare gli orari di esercizio dell'attività, ivi compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita, raccordando, ove possibile, gli stessi a quelli previsti per il commercio in sede fissa e per i Pubblici Esercizi.-
2. Gli orari di cui al comma 1 sono indicati anche nelle schede relative ad ogni mercato, posteggio isolato e fiera, di cui agli artt. 16 e 27 del presente regolamento. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.-
3. Nel calendario di cui all'art. 8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.-

## Art. 12 PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro della imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.-
2. Il produttore agricolo, come individuato dalle Leggi vigenti in materia; deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda.-
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 6 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.-



### Art. 13

#### AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte, individuali o società in qualsiasi forma costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo.-
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi, eventualmente individuati con apposito provvedimento del Sindaco, per l'area interessata alla manifestazione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A..-
3. Nell'area mercatale e nelle immediate vicinanze non sono ammesse attività non riconducibili a quella tipica del mercato settimanale, fatta salva l'attività di propaganda politica nei 45 giorni precedenti scadenze elettorali o referendarie. Possono tuttavia svolgersi attività occasionali da parte di associazioni di volontariato e onlus finalizzate alla promozione d'iniziativa a carattere solidale.-

### Art. 14

#### NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 03/04/2002.-
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.-
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienicosanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali in materia. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.-
4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal Capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26/05/1997, n. 155, i requisiti indicati nell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.-
5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:



- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
  - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1,00 metro;
  - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.-
- 6.** Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.-
- 7.** I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. E' ammessa però la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi, purché vengano rispettati i requisiti di cui all'art. 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità.-
- 8.** La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:
- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
  - b) prodotti di gastronomia cotti;
  - c) prodotti della pesca;
  - d) molluschi bivalvi vivi;
  - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.-
- 9.** È vietata la vendita in forma itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.-
- 10.** La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.-
- 11.** L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.-
- 12.** L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26/05/1997, n. 155.-
- 13.** L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30/04/1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata.-



**14.** I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed e) dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.-

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.-

**15.** Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37 e 42 del D.P.R. n. 327/1980.-

**16.** Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile della "industria alimentare", come definita dall'art. 2, lettera b), del decreto legislativo 26/05/1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.-

## Art. 15

### OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI

**1.** Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.-

**2.** L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.-

**3.** I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.-


**4.** E' vietato occupare più spazio di quello concesso.-

**5.** E' vietato usare megafoni, altoparlanti, impianti audio e video o altri mezzi di amplificazione sonora.-

**6.** E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.-

**7.** Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,00 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.-

**8.** Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.-




- 9.** L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.-
- 10.** L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.-
- 11.** L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.-
- 12.** E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.-
- 13.** La detenzione e cessione a qualsiasi titolo di animali deve avvenire nel rispetto del Regolamento comunale sulla tutela degli animali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2007;

## CAPO III

### MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

#### Art. 16 PIANO DEI MERCATI

- 1.** I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.-
- 2.** Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:
  - a) ubicazione e denominazione;
  - b) il periodo di svolgimento;
  - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature vengono demandati all'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 11, comma 2;
  - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
  - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
  - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
  - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
  - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
  - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale e viabilistico.-



3. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare.-
4. Copia della scheda, della planimetria e del presente regolamento e' disponibile presso l'Ufficio Commercio e sul sito internet dl Comune.-

### Art. 17

#### TRASFERIMENTO DEI MERCATI

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.-
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.-
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.-
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.-

### Art 18

#### SOPPRESSIONE DEL MERCATO O DI POSTEGGI

1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) caduta sistematica della domanda;
  - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
  - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;



d) motivi di viabilità e incolumità pubblica.-

## Art. 19


### AMPLIAMENTO DEI POSTEGGI

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 2.-
2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio Comunale mediante modifica del piano di cui all'art. 16.-

## Art. 20

### POSTEGGI LIBERI – MIGLIORIE


1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.-
2. La procedura di assegnazione per migliorie prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.-
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.-
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliorie che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.-
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
  - a) anzianità di presenza nel mercato come risulta dalla "Graduatoria assegnatari";
  - b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.-
6. Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità ....) come consentito dalla delibera della Giunta Regionale 20/07/2001, n. 1902 – Parte III – Punto 2.-



## Art. 21

### POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato.-
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.-
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
  - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) sede dell'azienda agricola;
  - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
  - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
  - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
  - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.-
4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.-
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.-
6. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
  - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
  - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.-
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.-
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.-



**9.** I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 22.-

**10.** In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.-

**11.** La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.-

## Art. 22

### POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI ASSEGNAZIONE AI PRECARI

**1.** I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.-

**2.** Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.-


**3.** La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.-

**4.** Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:

- a) estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
- b) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).-

**5.** Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.-

**6.** Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.-



#### Art. 23

### PRESENZA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.-
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.-
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.-
4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 11, comma 3, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.-
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.-

#### Art. 24


### GRADUATORIA DI MERCATO

1. Per ogni mercato viene stilata e continuamente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.-
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.-

#### Art. 25

### REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.-



## Art. 26

### MERCATI STRAORDINARI


1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto:
  - a) da almeno il 50% degli operatori complessivi del mercato;
  - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
  - c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998.-
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno trenta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.-
3. La Giunta Comunale deve decidere entro quindici giorni dalla presentazione della proposta, sentite i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.-
4. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno otto giorni prima della data prevista.-
5. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.-

## CAPO IV FIERE

### Art. 27

#### PIANO DELLE FIERE

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.-
2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
  - a) ubicazione e denominazione;
  - b) il periodo di svolgimento;
  - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature, vengono demandati all'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 11 comma 1;
  - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;



- e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
- f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
- g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
- h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
- k) e eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale e viabilistico.-

**3.** Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare.-

**4.** Copia della scheda, della planimetria e del presente regolamento e' disponibile presso l'Ufficio Commercio e sul sito internet del Comune.-

## Art. 28

### TRASFERIMENTO DELLA FIERA

**1.** In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.-

**2.** Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria della fiera.-

**3.** Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.-


**4.** Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.-

## Art. 29

### DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE FIERE

**1.** Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale e non sia già titolare di concessione decennale deve inviare istanza in bollo al Comune precisando:


- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita I.V.A.;



- c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
  - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
  - e) presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
  - f) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.;
  - g) tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.-
- 2.** Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera.-
- 3.** Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del Responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.-
- 4.** Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.-
- 5.** In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.-

## Art. 30 GRADUATORIA

- 1.** La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del servizio competente, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del Responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo del plateatico e di eventuali ulteriori servizi erogati, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento.-
- 2.** Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere già istituite valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
  - b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;




- c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - d) ordine cronologico di ricezione della domanda.-
- 3.** Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere di nuova istituzione valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
- a) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
  - b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.-
- 4.** Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.-

## Art. 31

### CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1.** La concessione e contestuale autorizzazione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità decennale limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.-
- 2.** La concessione decennale viene rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera, confermando, per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali miglorie in presenza di posteggi liberi.-
- 3.** Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, viene rilasciata la concessione decennale di posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera e che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'art. 29, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità.-
- 4.** Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, vengono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, miglorie ai titolari di posteggio che ne abbiano fatta pervenire richiesta entro sessanta giorni dall'inizio dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi.-
- 5.** L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.-
- 6.** Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.-
- 7.** In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Al



subentrante viene quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.-

### Art. 32

#### PRESENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente e il posteggio viene assegnato agli operatori non concessionari di posteggio.-
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.-

### Art. 33


#### ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI

1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, vengono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, dal personale incaricato agli operatori non concessionari di posteggio che siano presenti presso la fiera entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.-
2. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, vengono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini, tenendo conto dell'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte del Comune.-

### Art. 34

#### POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Ai produttori agricoli possono essere riservati appositi posteggi, in tal caso essi sono indicati nella scheda delle fiere.-
2. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
  - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
  - b) codice fiscale/partita I.V.A.;
  - c) sede dell'azienda agricola;
  - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
  - e) numero presenze effettive nella fiera;
  - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;



- g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.-
- 3.** Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro sessanta giorni dall'inizio della fiera.-
- 4.** Per le domande giudicate incomplete, il Responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del Responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.-
- 5.** In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
- a) maggiore numero di presenze effettive maturate nella fiera;
  - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
  - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.-
- 6.** La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.-
- 7.** Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.-
- 8.** I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per l'edizione della fiera, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze effettive. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 33.-
- 9.** In una stessa fiera, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.-
- 10.** La concessione di posteggio ha validità decennale.-


## CAPO V

# CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

### Art. 35

#### APPLICABILITA' DELLE NORME

- 1.** Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati o fiere.-



### Art. 36

#### CONCESSIONE DEL POSTEGGIO - DURATA - RINNOVO

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata, automaticamente salvo disdetta dell'interessato da effettuarsi sei mesi prima della scadenza, per ulteriori dieci anni, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, entro novanta giorni dalla scadenza, comunichi il mancato rinnovo.-
2. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, modificata dalla legge n. 15/2005 da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.-
3. In caso di mancato rinnovo l'operatore non ha diritto ad avere assegnato un posteggio sostitutivo. Nella comunicazione di cui al comma 2, il comune però può proporre l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il Responsabile del servizio competente provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.-

### Art. 37


#### TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

1. La tassa per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta annualmente con le modalità indicate nel regolamento Comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.-
2. Il pagamento della tassa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.-
3. Le tariffe vigenti per la concessione del suolo pubblico sono indicate nel regolamento Comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.-

### Art. 38

#### DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a sei mesi consecutivi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.-
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più merca-



ti, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al comune della richiesta di subingresso o reintestazione.-

**3.** Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 10.-

### Art. 39

#### REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

**1.** Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.-

**2.** I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, modificata dalla legge n. 15/2005 indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.-

**3.** In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.-


**4.** La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del servizio competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.-

### Art. 40

#### SOSPENSIONE E REVOCA PER OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE

**1.** La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omissso pagamento del canone, con le modalità previste dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.-

**2.** La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.-



## CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 41

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25/04/2001.-

### Art. 42

#### DELEGHE

1. Piccole modifiche delle schede di cui all'art. 16 quali: modifiche all'orario, adeguamenti della tassa occupazione suolo, modifiche alla viabilità e spostamenti dei posteggi sono delegati alla Giunta Comunale che provvederà con apposito provvedimento.-

### Art. 43

#### SANZIONI

1. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'art. 6, comma 4, dall'art. 15, commi 8, 11 e 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 (cinquecento/16) a € 3.098,00 (tremilanovantotto/00) di cui all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 114.-

2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, sono punite con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 51,00 (cinquantuno/00) ad un massimo di € 309,00 (trecentonove/00) con la procedura di cui alla legge n. 689/1981 e successive modifiche.-


3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Testo unico regolamenti gestione patrimonio comunale.-



## CAPO VII SCHEDE MERCATO

### NUMERO 1

- a) denominazione del mercato **MERCATO MAGGIORE**  
delibera istitutiva n. 76 del 26/03/1985  
delibera confermativa n. 346 del 06/11/1995 e n. 33 del 19/07/2005
- b) tipologia del mercato:  
 annuale  
cadenza:  settimanale  
giornata di svolgimento **GIOVEDI'**
- c) ubicazione: Piazzale Trento e Via G. Marconi dall'incrocio con Piazzale Trento all'altezza del n. civico 2
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq 921
- e) totale posteggi: n. 25, di cui:  
n. 3 del settore merceologico alimentare – frutta e verdura  
n. 2 del settore merceologico alimentare – formaggi e salumi  
n. 1 del settore merceologico alimentare – pesce  
n. 1 del settore merceologico alimentare – polli e carni  
n. 5. della tipologia merceologica non alimentari – abbigliamento  
n. 1. della tipologia merceologica non alimentari – calzature  
n. 2. della tipologia merceologica non alimentari – casalinghi  
n. 1. della tipologia merceologica non alimentari – fiori  
n. 1. della tipologia merceologica non alimentari – pelletteria  
n. 1. della tipologia merceologica non alimentari – bigiotteria  
n. 1. della tipologia merceologica non alimentari – arredo casa  
n. 1. della tipologia merceologica non alimentari – ferramenta  
n. 1. della tipologia merceologica non alimentari – antiquariato  
n. 2 del settore merceologico non alimentare in genere  
n. 2 riservati ai produttori agricoli
- f) dislocazione dei posteggi:  
1) su area scoperta n. 25 per una superficie complessiva di mq. 921, di cui:  
n. 2 riservati ai produttori agricoli;  
n. 23 utilizzati da titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.  
Di questi, n. 7 sono utilizzati per la vendita di prodotti alimentari e n. 16 per il non alimentare  
2) su area coperta **NESSUNO**
- g) orari  
orario invernale:  
accesso al posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 07,00 alle ore 08,30  
operazioni di vendita: dalle ore 08,30 alle ore 13,00



smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13,00 alle ore 14,00  
assegnazione ai precari: dalle ore 08,30 alle ore 09,00

orario estivo:

accesso al posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 06,30 alle ore 08,00

operazioni di vendita: dalle ore 08,00 alle ore 13,00

smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13,00 alle ore 14,00

assegnazione ai precari: dalle ore 08,00 alle ore 08,30

L'inizio ed il termine del turno di servizio estivo dovrà coincidere con l'ora legale, stabilita con Decreto del Presidente della Repubblica


h) condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale:  
NESSUNA

i) la tariffa attualmente vigente del canone/tassa di occupazione del suolo pubblico:

convenzionati € 0,18 giorno x mq.


precari € 0,36 giorno x mq.


Alla scheda è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori e generi nonché la circolazione pedonale e veicolare.-



**PIAZZALE TRENTO - VIA  
MARCONI - SCALA 1:750**

LEGENDA	
A	ALIMENTARI
MA	NON ALIMENTARI
AGR	PRODUTTORI AGRICOLI








## NUMERO 2

- a) denominazione del mercato: **POSTEGGI ISOLATI DI MONTE**  
delibera istitutiva n. 33 di Consiglio Comunale del 19/07/2005;
- b) tipologia del mercato:  
 annuale  
cadenza:  settimanale  
giornata di svolgimento: LUNEDI', MARTEDI', MERCOLEDI', VENERDI', SABATO
- c) ubicazione: Piazzetta di Via Garibaldi e Via San Biagio fronte ex scuole elementari;
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq 120;
- e) totale posteggi: n. 3, di cui;  
n. 3 del settore merceologico alimentare  
n. = della tipologia merceologica  
n. = della tipologia merceologica
- f) dislocazione dei posteggi:  
1) su area scoperta n. 3 per una superficie complessiva di mq. 120  
2) su area coperta: NESSUNO
- g) orari  
orario invernale  
accesso al posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 07,00 alle ore 08,30  
operazioni di vendita: dalle ore 08,30 alle ore 13,00  
smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13,00 alle ore 14,00  
assegnazione ai precari: dalle ore 08,30 alle ore 09,00  
orario estivo  
accesso al posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 06,30 alle ore 08,00  
operazioni di vendita: dalle ore 08,00 alle ore 13,00  
smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13,00 alle ore 14,00  
assegnazione ai precari: dalle ore 08,00 alle ore 08,30  
L'inizio ed il termine del turno di servizio estivo dovrà coincidere con l'ora legale, stabilita con Decreto del Presidente della Repubblica
- h) condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale:  
NESSUNA
- i) tariffa vigente della tassa di occupazione del suolo pubblico:  
convenzionati € 0,18 giorno x mq.  
precari € 0,36 giorno x mq.

Alla scheda è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare.-





### NUMERO 3

- a) denominazione del mercato: **POSTEGGI ISOLATI DI SAN ZENO**  
delibera istitutiva n. 33 di Consiglio Comunale del 19/07/2005;
- b) tipologia del mercato:  
 annuale;  
cadenza:  settimanale;  
giornata di svolgimento: LUNEDI', MARTEDI', MERCOLEDI', VENERDI', SABATO
- c) ubicazione: Parcheggio in Piazza del Donatore
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq 80
- e) totale posteggi: n. 2, di cui:  
n. 2 del settore merceologico alimentare  
n. = della tipologia merceologica:  
n. = della tipologia merceologica
- f) dislocazione dei posteggi:  
1) su area scoperta n. 2 per una superficie complessiva di mq. 80  
2) su area coperta: NESSUNO
- g) orari  
orario invernale  
accesso al posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 07,00 alle ore 08,30  
operazioni di vendita: dalle ore 08,30 alle ore 13,00  
smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13,00 alle ore 14,00  
assegnazione ai precari: dalle ore 08,30 alle ore 09,00  
orario estivo  
accesso al posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 06,30 alle ore 08,00  
operazioni di vendita: dalle ore 08,00 alle ore 13,00  
smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13,00 alle ore 14,00  
assegnazione ai precari: dalle ore 08,00 alle ore 08,30  
L'inizio ed il termine del turno di servizio estivo dovrà coincidere con l'ora legale, stabilita con Decreto del Presidente della Repubblica
- h) condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale: NESSUNA
- i) tariffa vigente della tassa di occupazione del suolo pubblico:  
conventionati € 0,18 giorno x mq.  
precari € 0,36 giorno x mq.



Alla scheda è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare.-



**LEGENDA**

**A** ALIMENTARI

VIABILITA' NORMALE




PIAZZA DEL DONATORE



**PIAZZA DEL DONATORE SCALA 1:500**

VIA CERIANI 84




## NUMERO 4

- a) denominazione del mercato: **POSTEGGI ISOLATI DI SAN VITTORE**  
delibera istitutiva n. 33 di Consiglio Comunale del 19/07/2005
- b) tipologia del mercato:  
 annuale  
cadenza:  settimanale  
giornata di svolgimento: LUNEDI', MARTEDI', MERCOLEDI', VENERDI', SABATO
- c) ubicazione: Parcheggio in Piazza Serenelli
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq 80;
- e) totale posteggi: n. 2, di cui;  
n. 2 del settore merceologico alimentare  
n. = della tipologia merceologica  
n. = della tipologia merceologica
- f) dislocazione dei posteggi:  
1) su area scoperta n. 2 per una superficie complessiva di mq. 80  
2) su area coperta: NESSUNO
- g) orari  
orario invernale  
accesso al posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 07,00 alle ore 08,30  
operazioni di vendita: dalle ore 08,30 alle ore 13,00  
smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13,00 alle ore 14,00  
assegnazione ai precari: dalle ore 08,30 alle ore 09,00  
orario estivo  
accesso al posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 06,30 alle ore 08,00  
operazioni di vendita: dalle ore 08,00 alle ore 13,00  
smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13,00 alle ore 14,00  
assegnazione ai precari: dalle ore 08,00 alle ore 08,30
- h) condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale:  
NESSUNA;
- i) tariffa vigente della tassa di occupazione del suolo pubblico:  
convenzionati € 0,18 giorno x mq.  
precari € 0,36 giorno x mq.

Alla scheda è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare.-






## NUMERO 5

- a) denominazione del mercato: **POSTEGGI ISOLATI DI PIEVE**  
delibera istitutiva n. 33 di Consiglio Comunale del 19/07/2005;
- b) tipologia del mercato:  
 annuale  
cadenza:  settimanale  
giornata di svolgimento: LUNEDI', MARTEDI', MERCOLEDI', VENERDI', SABATO
- c) ubicazione: Parcheggio in Via Cavour
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq 40
- e) totale posteggi: n. 1, del settore merceologico alimentare  
n. = della tipologia merceologica  
n. = della tipologia merceologica
- f) dislocazione dei posteggi:  
1) su area scoperta n. 1 per una superficie complessiva di mq. 40  
2) su area coperta: NESSUNO
- g) orari  
orario invernale  
accesso al posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 07,00 alle ore 08,30  
operazioni di vendita: dalle ore 08,30 alle ore 13,00  
smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13,00 alle ore 14,00  
assegnazione ai precari: dalle ore 08,30 alle ore 09,00  
orario estivo  
accesso al posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 06,30 alle ore 08,00  
operazioni di vendita: dalle ore 08,00 alle ore 13,00  
smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13,00 alle ore 14,00  
assegnazione ai precari: dalle ore 08,00 alle ore 08,30
- h) condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale:  
NESSUNA
- i) tariffa vigente della tassa di occupazione del suolo pubblico:  
convenzionati € 0,18 giorno x mq.  
precari € 0,36 giorno x mq.

Alla scheda è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare.-



### LEGENDA

A ALIMENTARI

VIABILITA' NORMALE 100

35

256

255

137

VIA CAVOUR

1A

66

101

601

604

VIA CALCINESE

Groppa


72

67

602

605


VIA CAVOUR SCALA 1:500




## NUMERO 6

- a) denominazione del mercato: **POSTEGGI ISOLATI LOCALITA' VILLAGGIO**  
delibera istitutiva n. 33 di Consiglio Comunale del 19/07/2005;
- b) tipologia del mercato:  
 annuale  
cadenza:  settimanale  
giornata di svolgimento: LUNEDI', MARTEDI', MERCOLEDI', VENERDI', SABATO
- c) ubicazione: Parcheggio in Via C. Colombo
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq 80
- e) totale posteggi: n. 2, del settore merceologico alimentare  
n. = della tipologia merceologica  
n. = della tipologia merceologica
- f) dislocazione dei posteggi:  
1) su area scoperta n. 2 per una superficie complessiva di mq. 80  
2) su area coperta: NESSUNO
- g) orari  
orario invernale  
accesso al posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 07,00 alle ore 08,30  
operazioni di vendita: dalle ore 08,30 alle ore 13,00  
smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13,00 alle ore 14,00  
assegnazione ai precari: dalle ore 08,30 alle ore 09,00  
orario estivo  
accesso al posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 06,30 alle ore 08,00  
operazioni di vendita: dalle ore 08,00 alle ore 13,00  
smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13,00 alle ore 14,00  
assegnazione ai precari: dalle ore 08,00 alle ore 08,30
- h) condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale:  
NESSUNA;
- i) tariffa vigente della tassa di occupazione del suolo pubblico:  
convenzionati € 0,18 giorno x mq.  
precari € 0,36 giorno x mq.

Alla scheda è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare.-





## NUMERO 7

- a) denominazione del mercato: **POSTEGGI ISOLATI DI VIA STRA' – ZONA INDUSTRIALE OVEST**  
delibera istitutiva n. 33 di Consiglio Comunale del 19/07/2005;
- b) tipologia del mercato:  
 annuale  
cadenza:  settimanale;  
giornata di svolgimento: **VENERDI', SABATO, DOMENICA;**
- c) ubicazione: Controstrada fronte ditta Honda;
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq 80;
- e) totale posteggi: n. 2, di cui:  
n. 2 del settore merceologico somministrazione alimenti e bevande  
n. = della tipologia merceologica  
n. = della tipologia merceologica
- f) dislocazione dei posteggi:  
1) su area scoperta n. 2 per una superficie complessiva di mq. 80  
2) su area coperta: **NESSUNO**
- g) orari:  
data la destinazione, per correlazione, dovranno attenersi a quanto disposto dall'ordinanza del Sindaco circa gli orari degli esercizi per la somministrazione alimenti e bevande (legge 25/08/1991, n. 287 – L.R. 21/09/2007, n. 29)
- h) condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale:  
al termine di ogni giornata i posteggi dovranno essere prontamente liberati  
i posteggi liberi non potranno essere occupati da alcuno, a nessun titolo, se non preventivamente autorizzati
- i) tariffa vigente della tassa di occupazione del suolo pubblico:
- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| convenzionati | € 0,18 giorno x mq. |
| precari       | € 0,36 giorno x mq. |

Alla scheda è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare




Serenissima

A4


### LEGENDA

S SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE



CONTRASTRADA S.R. 11 - ZONA OVEST - SCALA 1:1000

S. R. N. 11



## NUMERO 8


- a) denominazione del mercato: **POSTEGGI ISOLATI DI VIA STRA' – ZONA INDUSTRIALE EST**  
delibera istitutiva n. 33 di Consiglio Comunale del 19/07/2005
- b) tipologia del mercato:  
 annuale;  
cadenza:  settimanale;  
giornata di svolgimento: **VENERDI', SABATO, DOMENICA**
- c) ubicazione: Controstrada fronte ditta Dal Colle
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq 80
- e) totale posteggi: n. 2, di cui;  
n. 2 del settore merceologico somministrazione alimenti e bevande  
n. = della tipologia merceologica  
n. = della tipologia merceologica
- f) dislocazione dei posteggi:  
1) su area scoperta n. 2 per una superficie complessiva di mq. 80  
2) su area coperta: **NESSUNO**
- g) orari:  
data la destinazione, per correlazione, dovranno attenersi a quanto disposto dall'ordinanza del Sindaco circa gli orari degli Esercizi per la somministrazione alimenti e bevande (legge 25/08/1991, n. 287 – L.R. 21/09/2007, n. 29)
- h) condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale:  
al termine di ogni giornata i posteggi dovranno essere prontamente liberati  
i posteggi liberi non potranno essere occupati da alcuno, a nessun titolo, se non preventivamente autorizzati.
- i) tariffa vigente della tassa di occupazione del suolo pubblico:
- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| convenzionati | € 0,18 giorno x mq. |
| precari       | € 0,36 giorno x mq. |

Alla scheda è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare.-



## LEGENDA

S SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE




**CONTROSTRADA S.R. 11 - ZONA EST - SCALA 1:1000**



**TITOLO II  
REGOLAMENTO  
PER L'INSEDIAMENTO DELLE  
MEDIE STRUTTURE COMMERCIALI**

Legge Regionale 13/08/2004, n. 15





## CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

### Art. 44


#### AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le seguenti disposizioni dettano criteri per l'insediamento e l'esercizio delle attività commerciali nel Comune di Colognola ai Colli in applicazione dell'art. 6, comma 3 della L.R. 13/08/2004, n. 15, per le medie strutture di vendita con superficie oltre mq. 150 e non superiore a mq. 1500.-

### Art. 45

#### DEFINIZIONI

- 1) Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) per **esercizio di vicinato**: una struttura di vendita al minuto avente superficie di vendita non superiore a mq. 150;
  - b) per **media struttura di vendita**: un esercizio avente superficie di vendita compresa tra mq. 151 mq. e mq. 1.500;
  - c) per **grande struttura di vendita**: un esercizio avente superficie di vendita superiore a mq. 1.500;
  - d) per **centro commerciale**: una media o grande struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, costituita da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici;
  - e) per **parchi commerciali**: le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali quando la somma delle loro superfici di vendita supera il limite dimensionale massimo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della L.R. n. 15/2004 (1.500 mq.), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l'intero traffico generato da tutto il complesso;
  - f) per **outlet**: forme di vendita di prodotti non alimentari che consentono alle aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, di mettere e rimettere in circolo esclusivamente l'inventario, la produzione in eccesso, la fine serie. Sono costituiti prevalentemente da esercizi di vicinato che presentano un'immagine unitaria;
  - g) per **superficie di vendita**: l'area destinata alla vendita, coperta o scoperta, al netto della muratura, compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici amministrativi dell'azienda, servizi igienici, scale interne e corridoi di collegamento fra più locali di vendita ove non vi sia esposizione di merce. Inoltre non costituisce superficie di vendita la zona di passaggio tra la linea casse e l'ingresso dove non è esposta la merce, di deposito dei carrelli e quella ove accede esclusivamente il personale di servizio;



- h) per **settore alimentare** si intende il settore comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria;
- i) il **settore non alimentare** generico comprende tutti i prodotti non alimentari, ad eccezione dei casi previsti nel comma successivo;
- j) il **settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie** comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica;
- k) per **settore misto** si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è nella disponibilità del titolare dell'autorizzazione commerciale.-

#### Art. 46

### DURATA DELLA PROGRAMMAZIONE

- 1) La programmazione dell'insediamento delle medie strutture di vendita di cui al presente provvedimento ha la stessa durata della programmazione regionale ed, alla scadenza, è automaticamente rinnovata fino all'adozione del nuovo provvedimento comunale.-

## CAPO II

### MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

#### Art. 47


### ZONE COMMERCIALI

- 1) Ai fini della programmazione commerciale attuata con le presenti norme, il territorio comunale costituisce un'unica zona commerciale.-

#### Art. 48

### INDICE DI EQUILIBRIO

- 1) Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 15/2004 viene applicato il rapporto tra la densità di medie e grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato secondo l'identificazione del rapporto medesimo fissato con delibera della Giunta Regionale n. 496 del 18/02/2005.-
- 2) Il rapporto di equilibrio deve essere verificato:
  - a) per il settore alimentare;
  - b) per il settore non alimentare (che comprende sia il settore non alimentare generico che il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie di cui all'art. 7, comma 4, lettere b) e c) della L.R. n. 15/2004).-



3) Per ciascuno di tali settori l'indice di equilibrio di tale rapporto viene pertanto così determinato:

$$\frac{\text{sommatoria superfici di vendita di esercizi di vicinato}}{\text{sommatoria superfici di vendita di medie e grandi strutture di vendita}} = 1$$

4) L'ufficio commercio deve mantenere aggiornato l'indice di equilibrio sopra riportato inserendo tutti i dati che influiscono su detto indice.-

#### Art. 49

### RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1) L'accorpamento e la concentrazione di medie strutture di vendita è sempre autorizzabile nei limiti dimensionali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) punto 2 della L.R. n. 15/2004, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.-

2) L'ampliamento di medie strutture di vendita, nei limiti dimensionali massimi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), punto 2 della L.R. n. 15/2004, è autorizzabile nella misura massima del 20% della superficie risultante dalla precedente autorizzazione nel rispetto dell'art. 48.-

3) L'apertura di nuove medie strutture di vendita, come previste all'art. 17, comma 1, lettera a) della L.R. n. 15/04 è sempre autorizzabile, mentre l'apertura di nuove medie strutture di vendita, come previste dallo stesso art. 17, comma 1, lettera b) della L.R. n. 15/2004 è autorizzabile esclusivamente in applicazione dell'art. 14, comma 8 della L.R. n. 15/2004 e, qualora sia rispettato il rapporto di cui all'art. 48 del presente provvedimento e siano localizzate in zone territoriali omogenee Z.T.O. del vigente strumento urbanistico che ammettano detta tipologia.-

4) L'apertura e l'ampliamento di medie strutture di vendita del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie è sempre autorizzato, purché non rientranti nella programmazione regionale di cui all'art. 7, comma 9 della L.R. n. 15/2004.-

5) Rientrano nella programmazione regionale gli esercizi con superficie di vendita superiore a mq. 750, che pongono in vendita prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) detti esercizi siano ubicati all'interno di centri commerciali o parchi commerciali come definiti agli artt. 9, comma 1 e 10, comma 1 della L.R. n. 15/2004;
- b) detti esercizi pongano in vendita anche prodotti appartenenti ai settori merceologici di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e d) della L.R. n. 15/2004.-

6) L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento, l'accorpamento e la concentrazione di medie strutture di vendita, quando consentito, è autorizzabile solo nel rispetto dei criteri urbanistici di cui alla L.R. n. 15/2004 e subordinatamente al possesso del corrispondente titolo edilizio, secondo il criterio di correlazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g) della L.R. n. 15/2004.-




## CAPO III

# NORME PROCEDURALI

### Art. 50

#### PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

- 1) Le domande per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede ed il mutamento di settore merceologico di medie strutture di vendita devono essere redatte sugli appositi moduli predisposti dagli uffici comunali competenti conformi con quelli della Regione.-
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato al possesso del corrispondente titolo edilizio.-
- 3) L'esame delle domande è effettuato sulla base della loro presentazione all'ufficio protocollo del Comune.-
- 4) Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
  - a) una relazione illustrativa dell'iniziativa che dimostri anche la compatibilità di insediamento con lo strumento urbanistico con dichiarazione contenente gli estremi del titolo edilizio;
  - b) una planimetria in scala adeguata con indicata la viabilità esistente o in fase di realizzazione già assentita, l'accessibilità, i parcheggi, la superficie a servizio del punto vendita;
  - c) per le medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1000 idonea documentazione relativa all'impatto sulla viabilità di cui all'art. 19, comma 1 della L.R. n. 15/2004;
  - d) ogni altro elemento ritenuto utile dal richiedente.-
- 5) La succitata documentazione dovrà essere prodotta in 4 copie, a pena di inammissibilità qualora il richiedente non provveda a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dalla comunicazione di integrazione richiesta dal responsabile del procedimento.-
- 6) Ai fini della verifica dei requisiti di conformità urbanistica, edilizia e della viabilità, il responsabile del procedimento entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza convoca una conferenza di servizi interna.-
- 7) L'istanza di autorizzazione si ritiene accolta qualora non venga comunicato al richiedente entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione, il relativo provvedimento di diniego o d'integrazione.-
- 8) La presentazione dell'istanza può essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mano, all'ufficio protocollo del Comune.-
- 9) I procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, dovranno essere regolarizzati entro 90 giorni secondo le modalità di cui ai punti precedenti.-




**10)** Il Comune può concedere, come previsto dall'art. 22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 114/1998, una sola proroga dell'attivazione dell'autorizzazione fino ad un massimo di un anno in presenza di gravi e comprovate necessità non imputabili al richiedente, o per l'esecuzione di lavori già regolarmente assentiti.-

## CAPO IV TUTELA DEI CENTRI STORICI

### Art. 51

#### INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI

- 1)** Ai sensi dell'art. 26 della L.R., è individuato come centro storico, la zona comunale di tipo "A" così definita dalle N.T.A. del P.R.G., nonché gli edifici singoli aventi caratteristiche di valore ambientale e architettonico.-
- 2)** Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale gli interventi di recupero edilizio finalizzati al miglioramento ed all'inserimento di attività commerciali nell'area del centro storico e gli oneri di urbanizzazione sono ridotti al 50%.-





**TITOLO III  
REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI  
NON DI LINEA**

**(Noleggio di autovettura con conducente)**

Legge 15/01/1992, n. 21

Legge Regionale 13/07/1996, n. 22





# CAPO I

## NOLEGGIO DI

### AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

#### Art. 52

#### OGGETTO

1) Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura, servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 22/1996 e art. 85 lett. b) del D.Lgs. n. 285/1992.-

#### Art. 53

#### DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1) Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è servizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.-


2) Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede o rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse dove sono effettuate le prenotazioni di trasporto. La prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio dello stesso avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento e l'arrivo a destinazione del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale.-

3) Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di verificarne l'impiego in servizio di noleggio con conducente.-

#### Art. 54

#### TITOLI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1) L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, è subordinato al rilascio d'autorizzazione a persona fisica o società in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.-



## Art. 55


### FORME GIURIDICHE D'ESERCIZIO DEI SERVIZI

- 1) I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio, con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 14 L.R. n. 22/1996.-
- 2) Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
  - a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo ad uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
  - b) certificato d'iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
  - c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti d'idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
  - d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato o certificato di possesso del veicolo;
  - e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti d'idoneità da parte del titolare conferente;
  - f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.-
- 3) L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data d'inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.-
- 4) A tal fine nell'autorizzazione rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento ed i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento stesso.-
- 5) In caso di documentazione mancante o incompleta sarà negato il provvedimento.-
- 6) In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la l'autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.-
- 7) Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.-

## Art. 56

### REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:
  - a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o cittadino extracomunitario purchè in regola con le norme sull'immigrazione;
  - b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 57;
  - c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 58;




- d) essere proprietario o in ogni modo avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
  - e) non avere trasferito la precedente all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
  - f) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
  - g) disporre di una sede e/o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura secondo la normativa vigente.-
- 2) I requisiti di cui al comma precedente lettere d, f, possono essere dimostrati anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio del servizio.-

#### Art. 57 IDONEITA' MORALE

- 1) Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
- a) non ha riportato una o più condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivo superiore a due anni;
  - b) non si trova sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
  - c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito.-
- 2) Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o d'organismi cui è conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 67 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
  - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
  - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.-

#### Art. 58 IDONEITA' PROFESSIONALE

- 1) Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al noleggio con conducente effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Verona;
- 2) Il requisito si intende soddisfatto anche dimostrando la titolarità di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente in qualsiasi forma costituita.-



**Art. 59**  
**CONTINGENTI**

1) Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 4 (quattro) come fissato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4151 del 30/12/2005.-

**Art. 60**  
**ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**


- 1) Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli o società che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura.-
- 2) Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.-

**Art. 61**  
**BANDO DI CONCORSO**

- 1) Il bando di concorso deve prevedere:
  - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
  - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
  - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
  - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
  - e) le materie d'esame;
  - f) la valutazione dei titoli;
  - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
  - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.-
- 2) Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.-

**Art. 62**  
**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

- 1) Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Comune, in carta resa legale ed in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.-
- 2) Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 56 lettere a), b), c), e);-.



3) La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 viene richiesta all'interessato prima del rilascio della autorizzazione.-

### Art. 63

#### COMMISSIONE DI CONCORSO


- 1) Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 61 del presente regolamento, la Giunta nomina apposita Commissione di concorso.-
- 2) La Commissione è composta dal Responsabile di Settore competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale scelto dal Presidente.-
- 3) La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.-
- 4) La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.-
- 5) La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al domicilio indicato nella domanda.-
- 6) Alle prove d'esame ed alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.-
- 7) La Commissione, esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione alla Giunta Comunale.-

### Art. 64

#### TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA

- 1) Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

<b>TITOLI PREFERENZIALI</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Anzianità di servizio in qualità di conducente titolare dell'autorizzazione	punti 1,5 per anno(massimo 9)
Attività di autista dipendente di noleggiatore con conducente, di collaboratore familiare o di sostituto alla guida	punti 1,0 per anno(massimo 6)
Numeri dei posti di lavoro e organizzazione aziendale	punti 0,5 per ogni dipendente (massimo 3)



<b>TITOLI PREFERENZIALI</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio	punti 2,0
Uffici aperti al pubblico nel Comune di Colognola ai Colli	punti 1,0
Servizio prestato per almeno 5 anni presso aziende di trasporto pubblico	punti 1,0
Titolo di studio oltre la scuola media	punti 1,0
Buona conoscenza lingue straniere europee	punti 1,0 per ogni lingua (massimo 3)
Residenza o sede legale nel comune di Colognola ai Colli	punti 2,0

2) In caso di parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la residenza nel Comune di Colognola ai Colli, in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.-

#### Art. 65


#### MATERIE DI ESAME

- 1) L'esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:
  - a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura);
  - b) conoscenza d'elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
  - c) eventuale conoscenza di lingue straniere.-
- 2) Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.-

#### Art. 66

#### VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

- 1) Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.-
- 2) Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie, devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.-



#### Art. 67

### RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Il Responsabile di Settore, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni al noleggio con autoveicoli con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all' art. 56 lettere a), b), c), e), g) mentre i requisiti di cui alle lettere d), f) (per motivi inerenti l'immatricolazione del veicolo) potranno essere documentati anche successivamente e comunque prima dell'inizio del servizio.
- 2) Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26/04/1992, n. 300 e al D.P.R. 09/05/1994, n. 407.-

#### Art 68

### DURATA E VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato.-
- 2) Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale entro la fine del mese di febbraio al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.-
- 3) Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445.-
- 4) L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla sua richiesta.-
- 5) L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di validità o di controllo, nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.-
- 6) Al fine del controllo per la vidimazione annuale o per il rinnovo quinquennale, il titolare della autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale legittimamente impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti – sezione autoveicoli – presso la C.C.I.A.A. di Verona.-

#### Art. 69

### INIZIO DEL SERVIZIO

- 1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.-



## Art. 70


### TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI

- 1) La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.-
- 2) Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) essere titolare d'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) avere raggiunto il sessantesimo anno d'età;
  - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.-
- 3) L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente. In tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, ed il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.-
- 4) Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di unica autorizzazione, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.-
- 5) Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale.-

## Art. 71

### TRASFERIBILITA' PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE


- 1) In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.-
- 2) Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
  - a) la volontà di uno degli eredi suddetti, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
  - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante



- nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
- c) la volontà degli eredi suddetti, se di età compresa tra anni 18 e 22, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno d'età.-
- 3)** Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno d'età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno d'età.-
- 4)** Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3, sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.-
- 5)** I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 56.-
- 6)** In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.-

Art. 72  
**SOSTITUZIONE ALLA GUIDA  
DELL' AUTOVETTURA DA NOLEGGIO**

- 1)** I titolari d'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitano personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annuali;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso d'incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.-
- 2)** Gli eredi minori del titolare d'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.-
- 3)** Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo le norme di legge.-
- 4)** Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.-



5) Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.-

### Art. 73 COLLABORATORE FAMILIARE DI TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE

1) I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile, e precisamente (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado):

- a) il coniuge;
- b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
  - in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
  - in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
- c) gli affini entro il secondo grado, cioè:
  - suoceri, generi, nuore, cognati.-

2) Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuo e prevalente nell'impresa familiare.-

3) L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.-

4) Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza.-

5) In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il proprio lavoro è prestato in modo prevalente e continuato nell'impresa familiare;
- b) certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
- c) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale;
- d) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
- e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.-
- f) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 57 e 58.

6) Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.-

7) La sussistenza dell'impresa familiare può essere verificata annualmente e la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.-



## Art. 74

### OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

- 1) I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
  - c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
  - d) entrare, su richiesta del cliente, anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura o vietate dalle medesime norme;
  - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
  - f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
  - g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
  - h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
  - i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
  - j) controllare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'ufficio oggetti smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
  - k) trasportare animali di piccola taglia di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169, comma 6, del D.Lgs n. 285/1992, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
  - l) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
  - m) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
  - n) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse. In caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione secondo le direttive dell'ufficio comunale competente;
  - o) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.-



#### Art. 75

### OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- 1) Oltre agli obblighi di cui all'art. 74, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:
  - a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
  - b) comunicare, entro quindici giorni, all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
  - c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
  - d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro quarantotto ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
  - e) compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.-

#### Art. 76


### DIRITTI DEI CONDUCENTI DI AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO

- 1) I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
  - a) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
  - b) rifiutare il trasporto d'animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 85, comma 1, lettera k) del presente regolamento.-

#### Art. 77

### DIVIETI PER I CONDUCENTI DI AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO

- 1) E' fatto divieto ai conducenti d'autovetture in servizio di noleggio di:
  - a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri, ovvero in casi di accertata forza maggiore o d'evidente pericolo;
  - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;



- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia,, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs n. 285/1992 e relativo regolamento d'attuazione D.P.R. n. 495/1992;
- i) usare verso i clienti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- k) trasportare animali di loro proprietà;
- l) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
- m) applicare sull'autovettura strumentazione non previste dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.-

#### Art. 78

### DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

- 1) Oltre ai divieti di cui all'art. 77 all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/1996.-

#### Art. 79


### CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE

- 1) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente.-

#### Art. 80

### CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- 1) Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 79, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
  - a) avere idonea agibilità e accessibilità;



- b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
  - c) essere collaudate per non meno di quattro posti, escluso il conducente;
  - d) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione;
  - e) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
  - f) l'NCC deve avere una colorazione diversa dal servizio taxi in uso sul territorio;
  - g) devono essere conformi a standard sulle emissioni inquinanti euro 3 o superiore o essere alimentate a gas metano o gpl, viene fatta eccezione per le vetture d'epoca o d'interesse storico.-
- 2) La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può stabilire standard superiori a quelli previsti alla lettera g del comma precedente.-

## Art. 81 CONTROLLI SUI VEICOLI

- 1) Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, al controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 79 e 80 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.-
- 2) Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale, di cui al precedente comma 1, a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore, debitamente comunicate e accertate, il Responsabile di Settore provvede alla revoca della autorizzazione.-
- 3) I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.-

## Art. 82 AVARIA DELL'AUTOVETTURA

- 1) Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.-
- 2) Il conducente deve, comunque, adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.-



#### Art. 83

### STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- 1) Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.-
- 2) In deroga al comma 1 del presente articolo ed in conformità a quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4 della L.R. n. 22/1996, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo nelle aree appositamente individuate e chiaramente distinte.

#### Art. 84

### TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

- 1) I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.-
- 2) Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente, nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.-
- 3) I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503.-

#### Art. 85

### TARIFFE

- 1) Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, entro i limiti minimo e massimo stabiliti in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20/04/1993.-

#### Art. 86

### FERIE, ASSENZE, ASPETTATIVA

- 1) Ogni titolare di autorizzazione ha diritto ad un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.-



2) Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa, della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata.-

#### Art. 87

### SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- 1) I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità dei riparti e le modalità di riscossione delle quote.-
- 2) I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.-

#### Art. 88

### ADDETTI ALLA VIGILANZA

- 1) La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata agli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992.-
- 2) Salvo quanto previsto dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente regolamento, si osservano le disposizioni di carattere generale di cui alla legge 24/11/1981, n. 689.-

#### Art. 89


### SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al regolamento comunale, che non trovano la loro sanzione nell'art. 85 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis e successive modifiche del D.Lgs. n. 267/2000, con il pagamento della sanzione pecuniaria fino a € 500,00.= (cinquecento/00).-

#### Art. 90

### SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
  - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento dell'autorizzazione;
  - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
  - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;




- d) sostituisce o si fa sostituire abusivamente da altri nel servizio;
  - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
  - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
  - g) non applica le tariffe in vigore.-
- 2) Qualora si accerti la violazione di uno dei casi di cui al comma precedente l'autorità che ha verificato la violazione notifica il verbale di accertamento nei termini di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981.-
- 3) La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.-
- 4) E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione solo dopo il rinvio a giudizio e per i casi di particolare gravità.-
- 5) Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione la stessa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. L'Ufficio comunica al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C, l'avvenuta sospensione o revoca della autorizzazione.-
- 6) Contro il provvedimento di sospensione o revoca della autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.-
- 7) Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.-

## Art. 91

### DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio della dell'autorizzazione ne comporta la relativa decadenza.-
- 2) Il Responsabile del Settore competente dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
  - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 71 del presente regolamento;
  - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
  - d) mancato servizio senza giustificazione;
  - e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all'art. 72 del presente regolamento e non sia richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dallo stesso articolo.-
- 3) La decadenza è comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.-



Art. 92  
CONSEGUENZE DELLA  
SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA O DECADENZA  
DELL'AUTORIZZAZIONE


1) In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.-

Art. 93  
RECLAMI

- 1) I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, all'ufficio comunale competente.-
- 2) Il Responsabile del Settore entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della dell'autorizzazione interessato, provvede, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.-
- 3) Il presente articolo deve essere riprodotto ed esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.-

Art. 94  
CARTA DELLA MOBILITA'  
SERVIZI DEL SETTORE TRASPORTI  
NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

- 1) In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, la Provincia può attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela.-
- 2) A tal fine i soggetti esercenti sono tenuti a fornire alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.-
- 3) In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, la Provincia provvederà alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio, standard) ed alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.-




## CAPO II

# NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 95

#### NORMA FINALE

- 1) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le specifiche disposizioni legislative statali e regionali.-





# **TITOLO IV REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

Legge 14/02/1963 n. 161, modificata dalla Legge 23/12/1970, n. 1142


Legge 04/01/1990 n. 1

Legge Regionale 27/11/1991 n. 29

Legge 17/08/2005 n. 174

D.L. 31/01/2007 n. 7, convertito, con modificazioni, in Legge 02/04/2007 n. 40






# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 96

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14/02/1963, n. 161, modificata dalla legge 23/12/1970, n. 1142, dalla legge 04/01/1990, n. 1, dalla L.R. 27/11/1991, n. 29, dalla legge 17/08/2005, n. 174, nonché la legge 02/04/2007, n. 40 e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 2) Nel caso in cui dette attività vengano svolte in strutture assistenziali e di ricovero per anziani, strutture sanitarie, caserme, carceri, circoli privati, club, palestre ed esercizi similari e siano rivolte ai frequentatori od ospiti della strutture stesse devono sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento.-
- 3) Nei locali in cui viene svolta una delle attività disciplinate dalla presente normativa il titolare dell'impresa può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera f) del D.Lgs.31/03/1998, n. 114.-
- 4) Per la vendita di altri prodotti del settore non alimentare il titolare dell'attività dovrà fare la comunicazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 114/1998 previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area nel rispetto dei regolamenti edilizi.-
- 5) Non sono soggette al presente regolamento:
  - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
  - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal Testo Unico con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni;
  - c) attività di tatuatore e di piercing. Dette attività sono soggette a denuncia preventiva di inizio attività ai sensi della legge n. 241/90. L'operatore dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi contenuti nella Circolare 01/06/2001, n. 9 approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 17/08/2001 n. 1245.-
- 6) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Veneto, integrate con quelle contenute nelle "linee guida" del Ministero della Sanità alle quali si rinvia.-
- 7) Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.-
- 8) Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.-



#### Art. 97

### DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ

- 1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore e di estetista deve presentare presso gli Uffici comunali preposti la denuncia di inizio di attività.-
- 2) L'attività può essere svolta anche nell'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista, nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti di dette qualificazioni.-
- 3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati e distinti da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici.-

#### Art. 98


### ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO

- 1) Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa ed un servizio igienico e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.-
- 2) Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista in forma ambulante o di posteggio.-

#### Art. 99

### ATTIVITÀ DIDATTICHE

- 1) Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, devono presentare al settore di competenza apposita dichiarazione di inizio attività.-
- 2) Le attività didattiche non possono essere effettuate all'interno dei locali ove si esercitano le attività previste dall'art. 134, comma 1.-
- 3) L'attività didattica è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) qualificazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alle leggi n. 1142/1970 e n. 1/1990;
  - b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
  - c) diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
  - d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.-
- 4) I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), d) possono essere autocertificati dal responsabile dell'Istituto.-
- 5) Il titolare o legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, già esercitante l'attività di cui all'art. 96, comma 1, possono effet-



tuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente. Gli aggiornamenti o corsi possono essere effettuati anche in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse.-

## CAPO II

### NORME IGIENICO – SANITARIE

### DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI

#### Art. 100


#### ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI

- 1) L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in detta attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al settore igiene pubblica dell'U.L.L.S. territorialmente competente.-
- 2) I verbali e il relativo rapporto sono inviati al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento.-

#### Art. 101

#### REQUISITI DEI LOCALI

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni:
  - a) osservare le prescrizioni di cui alla parte terza delle norme igienico sanitarie del vigente Regolamento Edilizio, compreso il superamento delle barriere architettoniche;
  - b) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
  - c) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 05/03/1990, n. 46;
  - d) essere forniti di uno spazio dedicato al lavaggio e trattamento delle attrezzature e degli utensili, attrezzato con:
    - acqua calda e fredda,
    - piano di lavoro,
    - armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;
    - essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali;
    - i locali usati devono avere come destinazione d'uso quella commerciale o artigianale;
    - abbiano una superficie minima di mq. 20, esclusi i servizi igienici, ripostiglio e zona attesa;




- per l'attività di estetista l'eventuale suddivisione in box dovrà consentire una superficie minima di mq. 6.-
- 2) Le attività di tatuaggio, piercing ed altri trattamenti simili possono essere inseriti nei laboratori in cui vengono svolte le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista a condizione che siano rispettati tutti e requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla Circolare 01/06/2001, n. 9 della Regione Veneto.-
- 3) Nella fattispecie è necessario che tali attività siano svolte in locali separati e distinti dai locali destinati alle altre attività e sia realizzata l'area destinata alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature. Possono essere in comune gli spazi destinati all'attesa purché di dimensioni adeguate al volume ed all'organizzazione delle attività, ed il servizio igienico.-

## Art. 102 REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

- 1) Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 96 devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
  - b) la strumentazione impiegata per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, etc.) deve essere di volta in volta disinfettata con prolungate immersioni in soluzione antisettica. Qualora gli strumenti vengano impiegati per i trattamenti di manicure - pedicure o vengano a contatto con materiale contaminato devono essere sterilizzati mediante l'impiego di apparecchi di sterilizzazione a calore umido.-

## Art. 103 CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

- 1) Il titolare dell'attività assicura per sé e per i propri dipendenti l'idoneità sanitaria secondo le vigenti norme sanitarie.-



## CAPO III ORARI E TARIFFE


### Art. 104 ORARI E TARIFFE

1) All'interno del locale, in prossimità della cassa, deve essere esposto, in maniera ben visibile, all'attenzione della clientela, il tariffario dei prezzi praticati. E' fatto obbligo, inoltre, esporre il cartello degli orari in forma visibile dall'esterno del negozio. La mancata esposizione del tariffario e il cartello degli orari comporta una sanzione amministrativa compresa fra € 25,82.= ed € 258,23.=.

## CAPO IV CONTROLLI E SANZIONI

### Art. 105 SANZIONI

- 1) Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 27/11/1991, n. 29, ove stabilisce che le sanzioni amministrative di cui all'art. 12, della legge 04/01/1990, n. 1 sono delegate al Comune nel cui territorio sono accertate, osservando le disposizioni dell'art. 23, della L.R. 23/04/2001, n. 11, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale, sono sanzionate secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 17/08/2005, n. 174.-
- 2) Per quanto non specificatamente stabilito si applicano comunque gli art 7 bis (sanzioni amministrative) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-
- 3) Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:
  - richiamo e/o diffida;
  - chiusura temporanea dell'esercizio, fino a un massimo di mesi sei;
  - chiusura dell'attività.-
- 4) La gradualità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con disposizione del Sindaco.-
- 5) Il Dirigente del Settore competente ordina l'immediata cessazione dell'attività, con esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza, quando questa viene esercitata senza autorizzazione dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'artigianato.-



#### Art. 106

### ATTIVITÀ ABUSIVE E PROVVEDIMENTI D'URGENZA

- 1) Il Dirigente del Settore competente con ordinanza dispone la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza aver presentato la Dichiarazione Inizio Attività.-
- 2) Qualora l'ordine non venga ottemperato, il Dirigente del Settore competente dispone l'esecuzione forzata della chiusura dei locali a spese dell'interessato.-
- 3) Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 105, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene anche se non previsti nel presente regolamento potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'Ufficio a norma dell'art. 38 della legge 08/06/1990, n. 142 quali:
  - a) la chiusura dell'esercizio;
  - b) la sospensione dell'attività;
  - c) l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo;
  - d) l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;
  - e) qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.-

## CAPO V

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 107

#### NORMA FINALE

- 1) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le specifiche disposizioni legislative statali e regionali.-



**TITOLO V  
DISCIPLINARE  
PER LO SVOLGIMENTO DI  
MERCATI CONTADINI RISERVATI  
ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE  
DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007

Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della legge 27/12/2006, n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli





## CAPO I DISCIPLINARE

### Art. 108 PREMESSA


- 1) Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.-
- 2) I mercati contadini sono finalizzati alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio.-
- 3) Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti.-
- 4) Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.-
- 5) Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato, si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.-

### Art. 109 FINALITÀ DEL DISCIPLINARE

- 1) La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione ai mercati contadini di Colognola ai Colli riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.-
- 2) In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
  - a) tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
  - b) fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.-

### Art. 110 CARATTERISTICHE

- 1) Il mercato contadino su aree pubbliche ha le seguenti caratteristiche:



- a) svolgimento: annuale;
  - b) periodicità: quindicinale, nel primo e nel terzo sabato di ogni mese, salvo edizioni straordinarie, da concordare con l'Amministrazione Comunale, che possono aver luogo in concomitanza con altre manifestazioni;
  - c) ubicazione: sarà individuata dalla Giunta Comunale valutate le richieste del soggetto organizzatore.-
- 2) Gli orari di vendita e, nel caso del mercato su area pubblica, gli orari di accesso sono stabiliti con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000.-
- 3) Lo svolgimento del mercato è autorizzato in capo ad un soggetto organizzatore cui compete il rispetto del presente disciplinare. Tale soggetto deve, comunque, essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 228/2001.-

#### Art. 111


### SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

- 1) Il soggetto organizzatore ammette alla vendita nel mercato contadino gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.-
- 2) I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e aver presentato la comunicazione d'inizio attività prevista da tale decreto legislativo con apposita modulistica predisposta dal Comune o con modulistica a questa conforme, sottoscrivendo un impegno al rispetto del presente disciplinare. La comunicazione d'inizio attività, se corredata dall'autocertificazione del rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 228/2001 e dalla suddetta sottoscrizione d'impegno, ha efficacia immediata.-
- 3) I soggetti ammessi alla vendita devono avere la propria sede principale, come risultante dal Registro delle Imprese, ubicata nell'ambito territoriale provinciale. In caso di svolgimento su aree pubbliche, l'ambito di appartenenza degli imprenditori agricoli può essere esteso al territorio regionale qualora il soggetto autorizzato verifichi che il numero dei partecipanti non sia tale da creare una sufficiente attrattiva per il mercato contadino.-

#### Art. 112

### PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA

- 1) I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) provenire dall'ambito territoriale della Regione Veneto;
  - b) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da imprenditori agricoli dell'ambito territoriale della Regione Veneto, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile;



- c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE n. 852/2004, e dal Regolamento CE n. 853/2004;
  - d) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.-
- 2) L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.-
- 3) In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, i prodotti da agricoltura biologica e da marchi aziendali di prodotto.-

### Art. 113


#### VENDITA ED ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE

- 1) Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:
- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
  - b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività. I prodotti derivati dalla manipolazione e preparazione di carni effettuata sul posto nell'ambito delle suddette attività didattiche e dimostrative, possono essere venduti o distribuiti per la somministrazione, anche gratuita, soltanto se cotti;
  - c) la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.-

### Art. 114

#### MODALITÀ DI VENDITA

- 1) Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato dal soggetto autorizzato a ciascun operatore, utilizzando banchi di vendita, distributori automatici per la vendita del latte crudo, automarket, e, in ogni caso, le strutture di cui si è dotato il soggetto autorizzato in accordo con l'Amministrazione Comunale.-
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area del mercato purché il veicolo non si collochi sui marciapiedi e non si di impedimento ad altre attività.-
- 3) In ogni caso gli operatori devono:
- a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
  - b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.-



- 4) Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 112 e 113 devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE n. 852/2004, e dal Regolamento CE n. 853/2004.-
- 5) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 05/08/1981, n. 441 e successive modificazioni.-
- 6) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo finale di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli artt. 13, 14, 15, 16, 17 del D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 "Norme a tutela del consumatore".-
- 7) E' consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe.-

#### Art. 115


##### ADDETTI ALLA VENDITA

- 1) L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.-
- 2) E' consigliabile l'uso di abbigliamento uniforme (ad esempio: casacche, grembiuli, capellini) fornito dal soggetto autorizzato in accordo con l'Amministrazione Comunale.-

#### Art. 116

##### OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PARTECIPANTI AL MERCATO

- 1) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto agli artt. 111, 112, 113, 114 e 115 del presente disciplinare; devono, inoltre:
  - a) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
  - b) utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da apparecchiature autonome;
  - c) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;
  - d) lasciare pulito lo spazio occupato;
  - e) essere in possesso della comunicazione d'inizio attività ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e dell'eventuali DIA sanitaria.-
- 2) Il mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.-



## Art. 117

### COMPITI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

- 1) Sono a carico del soggetto autorizzato i seguenti compiti:
  - a) ammettere la partecipazione al mercato contadino unicamente ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 111 del presente disciplinare;
  - b) vigilare che gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare.
  - c) organizzazione della pubblicità del mercato e di iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e previo patrocinio delle stesse;
  - d) organizzazione (temporanee o permanenti) di attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
  - e) elaborazioni di proposte rivolte all'Amministrazione Comunale sul funzionamento del mercato;
  - f) aderire alle iniziative di promozione del mercato contadino garantendo la presenza degli imprenditori agricoli che partecipano al mercato stesso ai momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole e attività specifiche similari;
  - g) aderire ad iniziative di promozione del mercato organizzate dal Comune di Colnola ai Colli.-
- 2) Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno il soggetto autorizzato o i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il soggetto autorizzato è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni. In caso contrario ne risponde in proprio.-

## Art. 118


### DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI

- 1) L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.-
- 2) Il mercato contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare avvalendosi anche, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, delle banche dati della Provincia.-

## Art. 119

### CAUSE DI ESTROMISSIONE DAL MERCATO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) In caso di accertamento di più violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dagli imprenditori agricoli che partecipano al mercato contadino, il Comune ne dà notizia al soggetto autorizzato che deve vigilare affinché tali



episodi non abbiano più a verificarsi. L'accertamento di ulteriori violazioni dopo tale comunicazione viene considerata come violazione degli obblighi del soggetto autorizzato ai fini della revoca dell'autorizzazione.-

- 2) Il Responsabile del Settore competente procede come segue:
- a) invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, quando possibile, assegnazione di un termine per ottemperare;
  - b) nel caso il soggetto autorizzato non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Dirigente competente procede alla revoca dell'autorizzazione.-

## CAPO II SANZIONI

### Art. 120 SANZIONI

- 1) Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente articolo è soggetto alla sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.-
- 2) Le violazioni alle disposizioni previste dagli art. 111, 112, 113, 114, 115, 116 del disciplinare di cui al precedente punto 1, commesse dai soggetti ammessi alla vendita nei mercati contadini vengano sanzionate con il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00.= a € 10,00.=.-
- 3) E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni per le violazioni previste da altre specifiche norme vigenti.-


## CAPO III ALLEGATO FINALE

### Art. 121 NORME DI RIFERIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZABILI

Di seguito sono riportate alcune delle norme citate nel disciplinare.

Art. 2135 del Codice Civile come modificato dal D.Lgs. n. 228/2001:

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per



selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.“

Art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001:

“Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.”

Art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 18/5/2001 n. 228:

“Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.”

D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 – Codice del consumo (GU. 08/10/2005, n. 235, S.O.)


Capo III – Particolari modalità di informazione

Sezione I – Indicazione dei prezzi per unità di misura

## DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'I.V.A. e di ogni altra imposta;
- b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'I.V.A. e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
- c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
- d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
- e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;




- f) prodotto confezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.-

### CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1) Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura.-
- 2) Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.-
- 3) Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.-
- 4) La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 161.-
- 5) La presente sezione non si applica:
  - a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
  - b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
  - c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.-

### MODALITÀ DI INDICAZIONE DEL PREZZO PER UNITÀ DI MISURA

- 1) Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.-
- 2) Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.-
- 3) Per i prodotti alimentari confezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.-
- 4) È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.-
- 5) I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.-




## ESENZIONI

**1)** Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

- a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 05/08/1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
- b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
- c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
- d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
- e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 27/01/1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
- f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- g) prodotti di fantasia;
- h) gelati monodose;
- i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.-

**2)** Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.-






# **TITOLO VI**

## **DISPOSIZIONI FINALI**





## Art. 122 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.-
2. Sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni disciplinanti la materia. Per praticità d'uso si elencano specificando che lo stesso elenco è esemplificativo ma non esaustivo:
  - a) Regolamento comunale piano del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 19/07/2005;
  - b) Regolamento comunale per l'insediamento delle medie strutture commerciali e relative norme procedurali approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 27/02/2006;
  - c) Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (noleggior di autovettura con conducente) approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 07/04/2004, modificato d'ufficio (art. 6 lett. a) con provvedimento della Provincia di Verona n. 4696/04 in data 05/08/2004;
  - d) Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di "barbiere" "parrucchiere uomo e donna" ed "estetista" approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 20/08/1993.-
3. L'ordinanza sindacale n. 27 del 06/06/2008 per la raccolta dei rifiuti prodotti dagli avventori degli esercizi pubblici viene estesa a tutte le attività produttive.-

## Art. 123 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi delle leggi vigenti, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito internet del Comune.-